SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 243

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 17 ottobre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 172

Ministero per le politiche agrigole

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1998.

Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta dell'olio di oliva «Toscano».

98A8947

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1998.

Nomina di un dirigente generale di livello C del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1289, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale del tesoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 7 agosto 1985, n. 428;

Vista la legge 27 novembre 1991, n. 378;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 ottobre 1994, n. 692;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, e in particolare la tabella *A* di cui all'art. 7, riguardante la determinazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e delle qualifiche funzionali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Ritenuto che il dott. Lorenzo Bini Smaghi, nato a Firenze il 29 novembre 1956, è in possesso dei requisiti per la nomina a dirigente generale, previsti dall'art. 21 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 12 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546;

Considerato che esiste la necessaria vacanza nella dotazione organica dei dirigenti generali - livello di funzione C, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1998;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Il dott. Lorenzo Bini Smaghi, nato a Firenze il 29 novembre 1956, è nominato, a decorrere dalla data del presente decreto, dirigente generale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - livello di funzione C, di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 154 del 28 aprile 1998, citato nelle premesse, con lo stipendio relativo alla qualifica, oltre agli altri assegni spettanti per legge.

Con successivo provvedimento verrà definita la posizione in ruolo del medesimo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1998
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 326

LORENZO BINI SMAGHI

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Istituto monetario europeo/Banca centrale europea: dal 1994 (novembre).

Capo della divisione analisi e pianificazione (novembre 1994-maggio 1998).

Responsabile per la pianificazione e il coordinamento dei lavori preparatori per la terza fase dell'unione monetaria; per la preparazione dell'attività del SEBC in tema di sistema dei pagamenti e regolamento titoli, politica del cambio e interventi, gestione delle riserve in valuta, vigilanza prudenziale, principi e tecniche contabili, emissione di banconote, passaggio del sistema bancario alla moneta unica, rappresentanza esterna della BCE (CEF, FMI, G-7, BRI).

Sostituto del segretario generale.

Vice direttore generale per la ricerca economica (da giugno 1998).

Banca d'Italia: 1983-1994 (ottobre).

Capo dell'Ufficio cambi e commercio internazionale. Servizio studi (1988 - ottobre 1994).

Responsabile per l'analisi dei mercati valutari, dello SME, della competitività dell'Italia e dei principali paesi industriali e l'andamento dei tassi di cambio reali, dei mercati finanziari internazionali e del coordinamento delle politiche monetarie nell'UE.

Membro supplente del Comitato monetario (1989-91).

Membro del sottocomitato per la politica del cambio e del sottocomitato per la politica monetaria (1988-94).

Membro del comitato delle previsioni della Banca d'Italia (1991-94).

Funzionario servizio studi (1983-1988).

Fondo monetario internazionale: 1982 (giugno-settembre).
Dipartimento central banking.

ALTRI INCARICHI

Membro del Comitato scientifico, giornale degli economisti e annali di economia.

Membro del comitato scientifico, economie internationale, Revue du CEPII.

STUDI

Ph.D. in Economics, University of Chicago (1988).

Master of Arts, University of Southern California (1980).

Laurea in scienze politiche, Università di Bologna (1979).

Licence en sciences economiques, Université catholique de Louvain (1978).

Nato il 29 novembre 1956 a Firenze.

Recapito: Banca centrale europea, Kaiserstraße 29, Frankfurt a.M., D-60311, tel. + 49 69 13 447 410 (fax: 405).

BIBLIOGRAFIA

«The Effectiveness of Monetary Policy: An Empirical Investigation for Italy (1966-1981)», *Giornale degli economisti e annali di economia,* settembre-ottobre 1983, pp. 679-690. (with P. Tardini).

«Have Exchange Rates Varied Too Much With Respect to Market Fundamentals?», *Giornale degli economisti e annali di economia,* gennaio-febbraio 1985, pp. 45-54.

«Economic Growth and Exchange Rates in the European Monetary System: their Trade Effects in a Changing External Environment», in *The European Monetary System,* edited by F. Giavazzi, S. Micossi and M. Miller, Cambridge University Press, London, 1988. (with S. Vona).

«The Effects of Economic Convergence and Competitiveness on Trade among the EMS Countries», in *Macroeconomic Policy and Economic Interdependence,* edited by D. Hodgman and G. Woods, McMillan, London, 1988. (with S. Vona).

«Fiscal Prerequisites for Further Monetary Convergence in the EMS», *Banca nazionale del lavoro Quarterly Review,* n. 169, June 1989, pp. 165-190.

«Managing Exchange Markets in the EMS with Free Capital», *Banca nazionale del lavoro Quarterly Review,* n. 171, December 1989, pp. 395-530. (with S. Micossi).

«Target Zones vs. Real Exchange Rate Rules: Comparative Dynamics», *European Journal of Political Economy,* vol. 5, 1989, pp. 501-517.

«Progressing Towards European Monetary Unification: Selected Issues and Proposals», *Temi di discussione* n. 133, Banca d'Italia, March 1990.

«From the Werner Report to the Rome Intergovernmental Conference: the long Road towards European Monetary Unification», *Ecu Newsletter,* October 1990, pp. 5-7.

«Monetary and Exchange Rate Policy in the EMS with Free Capital», in *The European Monetary System in the 1990's,* edited by Paul De Grauwe and Lucas Papademos, Longman, London, 1990, pp. 120-155. (with S. Micossi).

Chapter 10, *A Strategy for the ECU,* Ernst and Young, Kogan Page, London 1990.

«Exchange Rate Variability and International Trade: Why is it so difficult to Find any Empirical Relationship?» *Applied Economics,* vol. 23, pp. 927-936, 1991.

«Monetary Institutions and Monetary Sovereignty in the EMU», in *A Currency for Europe,* edited by J. Driffil and M. Beber, Lothian Foundation Press, London, 1991.

«Institutional developments toward a single European monetary policy», *Greek Economic Review,* vol. 3, n. 2. December, pp. 173-200, 1991.

«Waiting for EMU: living with Monetary policy asymmetries in the EMS», *Temi di discussione,* n. 168 Banca d'Italia, Aprile 1992.

«Rating the EC as an optimal currency area: is it worse than the US?», in *Finance and the International Economy* n. 6. The Amex Bank Review Price Essays, edited by Richard o' Brian, Oxford University Press, 1992 (with S. Vori).

«Exchange Rate Dynamics and Capital Mobility», *Economic Notes,* vol. 21, n. 1, 1992.

«Convergence of Inflation: prerequisite for EMU»; *Temi di discussione* n. 186, Banca d'Italia, Dicembre 1992 (with Paolo del Giovane).

«Rating the EC as an Optimal Currency Area»; *Temi di discussione* n. 187, Banca d'Italia, Gennaio 1993 (with Silvia Vori).

«Discussion on Economic and Monetary Union: critical notes on the Maastricht Treaty» in F. Torres and F. Giavazzi eds, *Adjustment and growth in the European Monetary Union,* Cambridge University Press, Cambridge, pp. 28-36, 1993.

«Is there a Triffin Dilemma for the EMS?», *Open Economy Review,* vol. 4, 1993, (with S. Vori).

«Monetary Stability, pre-condition for economic stability in the European Union», *ECU Activities,* pp. 47-50, 1994.

«EMS discipline: did it contribute to inflation convergence?» *BNL Quarterly Review,* June 1994.

«The Transition to EMU in the Maastricht Treaty» *Princeton Essays in International Finance,* n. 194, 1994 (with T. Padoa Schioppa and F. Papadia).

«The 1992-93 EMS Crisis: Assessing the Macroeconomic Costs», in *European currency crises and after,* pp. 28-52, edited by C. Bordes. E. Girardin and J. Melitz, Manchester University Press, Manchester, 1995 (with O. Tristani).

«How can the ECB be Credible?, in *European University Institute Working Paper RSC No. 96/24, May 1996.*

«Convergence of Inflation: A necessary Prerequisite for EMU?», in *Open Economies Review 7,* pp. 117-126, 1996 (with P. Del Giovane).

«Convergence of Inflation and interest Rates prior to EMU: An Empirical Analysis», in *Journal of Policy Modeling 18(4),* pp. 377-395, 1996 (with Paolo Del Giovane).

«L'Unione monetaria è unione politica», in *Il Mulino,* n. 373, pp. 944-950, settembre-ottobre 1997.

«L'euro», edit. Il Mulino, maggio 1998.

«The democratic accountability of the European Central Bank», *BNL Quarterly Review,* June 1998.

ALTRI CONTRIBUTI

«Exchange Rate Variability Trade and Capital Mobility», unpublished Ph.D. Dissertation, The University of Chicago, Chicago, Ill. march 1988.

«Off the Mark: a Theory of Exchange Rate Determination», unpublished M.A. Thesis, The University of Southern California, Los Angeles, September 1980.

«Justification Théorique de la Gestion des Changes Flottans», Mémoire présenté pour l'obtention du diplome de Licence en Sciences Economiques, Université Catholique de Louvain, juin 1978.

«Dinamica dei tassi di cambio e interventi», *Giornale degli economisti e annali di economia,* novembre-dicembre 1985, pp. 619-638.

«La bilancia dei pagamenti degli Stati Uniti e il tasso di cambio del dollaro», *Temi di discussione* n. 58, Banca d'Italia, gennaio 1986.

«Politica fiscale, debito estero degli Stati Uniti e tasso di cambio del dollaro», *Quaderni sardi di economia,* n 2/3, 1986, pp. 225-240.

«Le tensioni commerciali nello SME; il ruolo delle politiche di cambio e della convergenza economica», *Contributi all'analisi economica,* n. 2, dicembre 1986, pp. 7-67. (con S. Vona).

«La Rivoluzione della nuova macroeconomia», *Quaderni sardi in economia,* n. 1/2, 1987, pp. 15-28.

«L'Evoluzione degli accordi di cambio dello SME», in *L'Unificazione monetaria e lo SME,* di R. Masera, Il Mulino, Bologna, 1987. (con R. Masera).

«La coesione dello SME e il ruolo dei fattori esterni: un'analisi in termini di commercio estero», *Giornale degli economisti e annali di economia,* gennaio 1988, pp. 1-44. (con S. Vona).

«Il ruolo delle esportazioni nel processo di crescita e aggiustamento dei PVS», in *Il difficile sentiero del riequilibrio: L'economia internazionale negli anni ottanta*, a cura di S. Micossi e S. Vona, Il Mulino, 1990. (con D. Porciani e L. Tornetta).

«Le esportazioni dai paesi in via di sviluppo», *Politica internazionale* n. 1-2, pp. 101-121, 1990. (con D. Porciani e L. Tornetta).

«L'Unione economica e monetaria: il dibattito delle idee», *L'impresa e banca*, settembre 1990, pp. 18-22.

«Concorrenza, egemonia e unificazione monetaria», *Politica economica*, vol. VI, n. 3, dicembre 1990. (con S. Vori).

«Liberalizzazione valutaria e apprezzamento del cambio: ma è veramente un paradosso?», *Quaderni sardi in economia*, n. 1/2, 1991.

«L'Unione economica e monetaria», *Politica internazionale*, n. 1, gennaio-marzo 1993.

«Istituzioni politiche e debito pubblico; un commento» in *teoria economica e analisi delle istituzioni*, a cura di R. Artoni, Il Mulino, 1993.

«Aree valutarie ottimali e politiche di aggiustamento» in *Unione Europea e squilibri regionali*, a cura di D. Pettenati, Il Mulino, in via di pubblicazione, 1994.

98A8991

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 9 ottobre 1998.

Riconoscimento di titolo accademico-professionale estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli assistenti sociali.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Nicolosi Gloria, nata a Boussu (Belgio) il 25 luglio 1958, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studi post-secondari di durata triennale denominato «auxiliaire social(e)», rilasciatole il 7 settembre 1994 dall'Institut superieur de science humaines appliquees di Bruxelles, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «assistente sociale»;

Considerato che l'istante ha maturato congrua esperienza professionale successivamente al conseguimento del sopra indicato titolo di studi post-secondari;

Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84, relativa all'ordinamento della professione di che trattasi;

Visto l'art. 12, comma 8, del decreto legislativo numero 115/1992;

Decreta:

Alla sig.ra Nicolosi Gloria, nata a Boussu (Belgio) il 25 luglio 1958, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo accademico-professionale di cui in premessa quale titolo per l'iscrizione all'albo degli «assistenti sociali» e l'esercizio in Italia della omonima professione.

Roma, 9 ottobre 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A8992

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 2 ottobre 1998.

Disciplina della distruzione delle scorte di mine antipersona.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 29 ottobre 1997, n. 374, recante norme sulla messa al bando delle mine antipersona, ed in particolare l'art. 6 della legge medesima, che prevede l'emanazione di apposito decreto da parte del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, volto a definire le modalità di distruzione delle scorte di mine antipersona nonché ad individuare lo specifico ufficio presso il Ministero della difesa cui compete la tenuta di apposito registro per la gestione delle attività di distruzione;

Sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Decreta:

Art. 1.

1. In ottemperanza all'art. 5, commi 1 e 2, della legge 29 ottobre 1997, n. 374, in seguito denominata «legge», il Ministero della difesa provvede alla distruzione delle mine antipersona e parti di esse in dotazione o stoccaggio presso le Forze armate nazionali o consegnate dalle aziende produttrici o da altri soggetti detentori pubblici e privati ai sensi dell'art. 3 della legge.

Art. 2.

1. La competenza per l'attività di distruzione nell'ambito del Ministero della difesa è attribuita all'ufficio del segretario generale per gli aspetti di coordinamento e alla Direzione generale degli armamenti terrestri per gli aspetti operativi.

2. Presso il predetto ufficio del segretario generale è istituito il registro delle mine di cui all'art. 6 della legge.

3. Il registro di cui al comma 2 è composto delle seguenti quattro parti:

a) la parte prima contiene l'inventario del materiale da distruggere, indicante la tipologia e i quantitativi del materiale in possesso delle Forze armate o ad esse consegnato da privati ai sensi dell'art. 3 della legge;

b) la parte seconda contiene le denunce presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 4 della legge;

c) la parte terza riporta le date o i periodi nonché le modalità dell'avvenuto smaltimento delle mine e parti di esse, fino al completamento dell'attività;

d) la parte quarta contiene l'inventario iniziale delle mine antipersona che saranno detenute dalle Forze armate per l'addestramento in operazioni di sminamento di cui all'art. 5 della legge nonché le successive variazioni nella consistenza e nella tipologia.

Art. 3.

1. La distruzione delle mine è effettuata dalla Direzione generale degli armamenti terrestri con le seguenti modalità:

a) affidamento allo Stabilimento militare munizionamento terrestre di Baiano di Spoleto, con l'eventuale concorso di analogo stabilimento, qualora il primo non sia in grado di far fronte per intero alle esigenze di cui al presente decreto;

b) appalto a ditta privata tramite il programma di demilitarizzazione gestito dalla Agenzia NAMSA (NATO Maintenance and Supply Agency) o mediante gara internazionale nell'ambito dei Paesi WEAG (Western European Armaments Group) o gara nazionale, secondo criteri di scelta da portare tempestivamente a conoscenza delle competenti commissioni parlamentari.

2. Allo Stabilimento militare munizionamento terrestre vengono affidate per lo smaltimento:

a) mine a pressione, e parti di esse, dei tipi in dotazione all'Esercito italiano (modelli AUPS, MAUS/1, VAR/40, MK2), esclusi i detonatori;

b) mine da esercitazione di qualsiasi tipo e modello.

3. A ditte private è appaltata la distruzione di tutto il restante materiale.

4. Lo Stabilimento militare munizionamento terrestre provvede:

a) allo sconfezionamento delle mine;

b) al recupero differenziato delle parti componenti (esplosivo, plastica, metallo);

c) alla triturazione dei materiali di risulta esplosivi e plastici;

d) alla alienazione o smaltimento del materiale nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale.

5. Le ditte appaltatrici che provvedono alla distruzione delle mine sono scelte fra quelle in possesso della certificazione a norma NATO AQAP-110 e in grado di operare nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale; la sorveglianza del Ministero della difesa sarà attuata secondo la predetta norma NATO tramite l'ufficio di sorveglianza tecnica istituito presso lo stabilimento della ditta interessata. Tale ufficio verificherà che i materiali di risulta dell'opera di distruzione non siano in alcun modo riutilizzati per scopi bellici.

Roma, 2 ottobre 1998

Il Ministro della difesa
ANDREATTA

Il Ministro degli affari esteri
DINI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

98A8995

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 2 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Biella, in Biella.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, terzo comma, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Biella, con sede in Biella;

Vista la delibera del 27 marzo 1998, con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 2, commi 1 e 5 - 3, 6, 9, 11, 13, comma 7 - 16 e 18 (Norme transitorie) dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 2, comma 5 - 3, 6, 9, 11, 16 e 18 (Norme transitorie) dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Biella, con sede in Biella, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 1998

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO

Titolo I
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI - OPERATIVITÀ

Art. 2.

(Omissis).

Comma 5.

Sono preclusi alla Fondazione l'esercizio diretto dell'impresa bancaria ed il possesso di partecipazioni di controllo nel capitale di società bancarie o finanziarie diverse dalla società conferitaria Cassa di risparmio di Biella S.p.a. o dalla società da essa derivata ai sensi del *terzo comma* del presente articolo.

(Omissis).

Titolo II
PATRIMONIO

Art. 3.

(Omissis).

Comma 2.

Il patrimonio si incrementa, di norma, per effetto di:

accantonamenti al fondo di riserva finalizzato a sottoscrizioni di aumenti di capitale della società conferitaria di cui al comma precedente o della società da essa derivata ai sensi dell'art. 2, *comma 3*, nonché accantonamenti a riserve di qualunque specie;

(omissis).

Titolo IV
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 6.

Comma 1.

Il consiglio di amministrazione è composto da *quindici consiglieri.*

(Omissis).

Comma 3.

I consiglieri sono nominati:

(omissis);

sei dallo stesso consiglio di amministrazione con le modalità stabilite dall'art. 8, comma 4.

(Omissis).

Comma 6.

I consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere nuovamente nominati per non più di due volte per un totale massimo di tre mandati consecutivi. I consiglieri nominati dagli enti territoriali devono essere scelti tra le persone residenti nella provincia di Biella.

(Omissis).

Comma 10.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione coloro che perdano i requisiti previsti dal presente statuto, i dipendenti in servizio della Fondazione, della società conferitaria Cassa di risparmio di Biella S.p.a. o della società da essa derivata ai sensi dell'art. 2, *comma 3*, ovvero *(omissis).*

(Omissis).

Comma 12.

La nomina *negli organi della Fondazione* non comporta rappresentanza, *né vincoli di mandato* degli enti dai quali proviene la nomina stessa.

Art. 9.

(Omissis).

Comma 4.

Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

(omissis);

la cessione di azioni della società conferitaria Cassa di risparmio di Biella S.p.a. o della società da essa derivata ai sensi dell'art. 2, *comma 3,* e la rinuncia dell'esercizio del diritto di opzione relativamente alla stessa, da effettuarsi a norma di legge, con la maggioranza dei due terzi, arrotondata alla unità superiore, dei componenti in carica;

(omissis).

Titolo VI

COLLEGIO SINDACALE

Art. 11.

(Omissis).

Comma 4.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere *nuovamente nominati per non più di due volte per un totale massimo di tre mandati consecutivi.*

Titolo IX

BILANCIO - DESTINAZIONE PROVENTI

Art. 16.

Comma 1.

I redditi derivanti dalla partecipazione nella società conferitaria Cassa di risparmio di Biella S.p.a., o nella società da essa derivata ai sensi dell'art. 2, comma 3, sono accantonati per una quota non inferiore al 10% degli stessi a una riserva destinata alla sottoscrizione di aumenti di capitale della società medesima; tale riserva può essere investita esclusivamente in titoli della società conferitaria Cassa di Risparmio di Biella S.p.a. o della società da essa derivata ai sensi dell'art. 2, *comma 3,* ovvero in titoli di Stato o garantiti dallo Stato. Le rendite rivenienti dall'investimento della predetta riserva vanno ad incrementare la stessa.

NORME TRANSITORIE

Art. 18.

Comma 1.

La modifica statutaria deliberata dal consiglio di amministrazione in data 27 marzo 1998, relativa alla limitazione del numero dei mandati dei consiglieri e dei sindaci, avrà efficacia per quelli in carica a decorrere dal loro prossimo mandato.

Comma 2.

Il consiglio si riserva la facoltà di nominare i membri di propria spettanza derivanti dall'aumento del numero da 12 a 15, in seguito alla modifica statutaria deliberata dal consiglio in data 27 marzo 1998, entro il termine del 31 dicembre 1999.

98A8994

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 18 settembre 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i verbali di ispezione ordinaria eseguiti nei confronti delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovasi nelle condizioni previste al comma 1, parte 2ª del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente i menzionati atti cooperativi;

Decreta

lo scioglimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975 delle sottoelencate società cooperative:

società cooperativa «La Casa a r.l.», con sede in Lucera, costituita per rogito notaio R. Di Biase, in data 11 maggio 1979, repertorio n. 1623, tribunale di Lucera, registro imprese n. 876, BUSC 2081/168541;

società cooperativa «Peonia a r.l.», con sede in Foggia, costituita per rogito notaio G. Maulucci, in data 27 maggio 1982, repertorio n. 157891, tribunale di Foggia, registro imprese n. 5707, BUSC 2706/192969;

società cooperativa «L. Da Vinci a r.l.», con sede in Orta Nova, costituita per rogito notaio Bruno Di Carlo, in data 25 gennaio 1989, repertorio n. 1264, tribunale di Foggia, registro imprese n. 10045, BUSC 3977/242830;

società cooperativa «La Ortese a r.l.», con sede in Orta Nova, costituita per rogito notaio M. T. De Nittis, in data 24 giugno 1972, repertorio n. 53643, tribunale di Foggia, registro imprese n. 2734, BUSC 1249/120994;

società cooperativa «S. Murialdo a r.l.», con sede in Foggia, costituita per rogito notaio S. Nobile, in data 16 novembre 1970, repertorio n. 247385, tribunale di Foggia, registro imprese n. 2507, BUSC 1132/112743.

Foggia, 18 settembre 1998

Il direttore: GONNELLA

98A9022

DECRETO 22 settembre 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazioiie degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati art. 2544 del codice divile e 18 della legge n. 59/1992;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 luglio 1971, n. 127;

Sentito il parere del Ministero per le politiche agricole ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947;

Decreta:

Le società cooperative agricole sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «Agricola Baylon - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Stio, costituita per rogito notar Carlo Alberto Festa in data 14 dicembre 1979, repertorio n. 17613, registro sociale n. 482 , tribunale di Salerno, BUSC n. 2744/173940;

2) società cooperativa «Agricola Seliano - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Capaccio, costituita per rogito notar Alberto Moroni in data 6 marzo 1977, repertorio n. 19102, registro sociale n. 194/77, tribunale di Salerno, BUSC n. 2067/151110;

3) società cooperativa «Agricola Serena - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Arturo Errico in data 22 giugno 1984, repertorio n. 15954, registro sociale n. 697, tribunale di Salerno, BUSC n. 3737/205887;

4) società cooperativa «Agricola Zootecnica Sacro Cuore - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Serre, costituita per rogito notar Angela Gammaldi in data 29 luglio 1988, repertorio n. 1430, registro sociale n. 1126/88, tribunale di Salerno, BUSC n. 4758/236926;

5) società cooperativa «Agricoop - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Albanella, costituita per rogito notar Guglielmo Barela in data 18 febbraio 1980, repertorio n. 22702, registro sociale n. 234, tribunale di Salerno, BUSC n. 2788/174926;

6) società cooperativa «Agrimerid - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Eboli, costituita per rogito notar Giuseppina Pessolano in data 10 ottobre 1989, repertorio n. 7109, registro sociale n. 1257/89, tribunale di Salerno, BUSC n. 4966/244226;

7) società cooperativa «Agrosud 2000 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Scafati, costituita per rogito notar Pasquale Squillante in data 7 febbraio 1980, repertorio n. 75343, registro sociale n. 199/80, tribunale di Salerno, BUSC n. 2746/173942;

8) società cooperativa «Alleanza Pollese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Polla, costituita per rogito notar Iole Liguori in data 6 novembre 1977, repertorio n. 1730, registro sociale n. 231, tribunale di Sala Consolina, BUSC n. 2170/155247;

9) società cooperativa «Azienda Associata Cavallino d'Oro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Postiglione, costituita per rogito notar Giuseppina Pessolano in data 13 marzo 1987, repertorio n. 4832, registro sociale n. 762/87, tribunale di Salerno, BUSC n. 4478/227514;

10) società cooperativa «Azienda Associata Lavoriamo Insieme - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Campagna, costituita per rogito notar Giovanni Mottola in data 7 giugno 1974, repertorio n. 97062, registro sociale n. 5620/6697, tribunale di Salerno, BUSC n. 1882/144976;

11) società cooperativa «C.OR.SAL. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Giuseppe Monica in data 11 marzo 1986, repertorio n. 9279, registro sociale n. 557/86, tribunale di Salerno, BUSC n. 4162/218654;

12) società cooperativa «Carni e latte Sud - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Giorgio Magno, costituita per rogito notar Giuseppina Pessolano in data 11 maggio 1983, repertorio n. 1733, registro sociale n. 552/83, tribunale di Salerno, BUSC n. 3512/198961;

13) società cooperativa «Cerere - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Morigerati, costituita per rogito notar Vincenzo De Luca in data 2 maggio 1986, repertorio n. 3893, registro sociale n. 1131, tribunale di Sala Consolina, BUSC n. 4744/236640;

14) società cooperativa «Con.Ca.I.Me. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Capaccio, costituita per rogito notar Umberto Giuliani in data 18 giugno 1988, repertorio n. 55070, registro sociale n. 898/88, tribunale di Salerno, BUSC n. 4708/234936;

15) società cooperativa «Consisud - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nocera Inferiore, costituita per rogito notar Lucia Maria Maiorino in data 16 aprile 1986, repertorio n. 11907, registro sociale n. 888, tribunale di Salerno, BUSC n. 4250/220597;

16) società cooperativa «G.A.L.Co.P.A. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Moio della Civitella, costituita per rogito notar Carlo Alberto Festa in data 9 maggio 1984, repertorio n. 33390, registro sociale n. 864, tribunale di Vallo della Lucania, BUSC n. 3700/204759;

17) società cooperativa «Itsolat - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Montesano sulla Marcellana, costituita per rogito notar Agnese Bruno in data 13 marzo 1992, repertorio n. 87827, registro sociale n. 1910, tribunale di Sala Consilina, BUSC n. 5518/259277;

18) società cooperativa «La Mandria - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Postiglione, costituita per rogito notar Giuseppina Pessolano in data 29 marzo 1982, repertorio n. 1202, registro sociale n. 446, tribunale di Salerno, BUSC n. 3283/191486;

19) società cooperativa «La Picentina - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Montecorvino Pugliano, costituita per rogito notar Gugliemo Barela in data 18 giugno 1980, repertorio n. 23643, registro sociale n. 499, tribunale di Salerno, BUSC n. 2878/178011;

20) società cooperativa «La Primavera - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nocera Superiore, costituita per rogito notar Olga Frigenti in data 13 novembre 1978, repertorio n. 49169, registro sociale n. 181/79, tribunale di Salerno, BUSC n. 2487/166139;

21) società cooperativa «La Silvana Alto Cilento - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Magliano Vetere, costituita per rogito notar Carlo Alberto Festa in data 19 gennaio 1980, repertorio n. 17963, registro sociale n. 488, tribunale di Vallo della Lucania, BUSC n. 2883/178497;

22) società cooperativa «La Sorgente - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roccadaspide, costituita per rogito notar Biagio Salvati in data 5 marzo 1972, repertorio n. 6134, registro sociale n. 4678/5786, tribunale di Salerno, BUSC n. 1114/118534;

23) società cooperativa «La Terra - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Postiglione, costituita per rogito notar Rosalia Rotondano in data 8 ottobre 1978, repertorio n. 2783, registro sociale n. 481/78, tribunale di Salerno, BUSC n. 2392/162589;

24) società cooperativa «Olivella - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Cipriano Picentino, costituita per rogito notar Pietro Curzio in data 5 gennaio 1979, repertorio n. 14555, registro sociale n. 196/79, tribunale di Salerno, BUSC n. 2494/166307;

25) società cooperativa «Palombo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Felitto, costituita per rogito notar Pietro Curzio in data 8 luglio 1983, repertorio n. 18319, registro sociale n. 704/83, tribunale di Salerno, BUSC n. 3554/200362;

26) società cooperativa «Pian Calore - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Altavilla Silentina, costituita per rogito notar Rosa Troiano in data 1° marzo 1982, repertorio n. 1170, registro sociale n. 232/82, tribunale di Salerno, BUSC n. 3220/189640;

27) società cooperativa «Rinascita Bellosguardese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bellosguardo, costituita per rogito notar Biagio Salvati in data 26 marzo 1983, repertorio n. 17880, registro sociale n. 357/83, tribunale di Salerno, BUSC n. 3486/198322;

28) società cooperativa «S. Caterina Allevatori Bufalini Sinistra Sele - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Capaccio, costituita per rogito notar Antonia Angrisani in data 12 febbraio 1988, repertorio n. 11596, registro sociale n. 467, tribunale di Salerno, BUSC n. 4678/234240;

29) società cooperativa «San Ciro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sala Consilina, costituita per rogito notar Pietro Romanelli in data 19 febbraio 1969, repertorio n. 3301, registro sociale n. 96, tribunale di Sala Consilina, BUSC n. 940/111321;

30) società cooperativa «San Nicola - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Campagna, costituita per rogito notar Elio Rosapepe in data 10 ottobre 1980, repertorio n. 124457, registro sociale n. 664/80, tribunale di Salerno, BUSC n. 2918/179950;

31) società cooperativa «Sun-Shine Elisabetta - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nocera Inferiore, costituita per rogito notar Guglielmo Barela in data 3 novembre 1987, repertorio n. 53244, registro sociale n. 171, tribunale di Salerno, BUSC n. 4622/232227;

32) società cooperativa «Torrelat - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torre Orsaia, costituita per rogito notar Raffaele Pugliese La Corte in data 7 giugno 1986, repertorio n. 8686, registro sociale n. 1361, tribunale di Vallo della Lucania, BUSC n. 4502/227939;

33) società cooperativa «Valorizzazione Agricola S. Michele - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castiglione del Genovesi, costituita per rogito notar Francesco Naddeo in data 6 maggio 1978, repertorio n. 383, registro sociale n. 32/78, tribunale di Salerno, BUSC n. 2408/163500;

Salerno, 22 settembre 1998

Il direttore: GAROFALO

98A8997

DECRETO 22 settembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Soc. coop. La Marina a r.l.», in Formia, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 2544 codice civile;

Considerato che dalle risultanze del verbale ispettivo del 3 giugno 1997, eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Latina nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa La Marina a r.l.» con sede in Formia (Latina), la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 codice civile;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa La Marina a r.l.», con sede in Formia (Latina), costituita per rogito notaio dott. Mario Lena in data 23 agosto 1985, repertorio n. 25304, registro società n. 10710, tribunale di Latina, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 codice civile;

Art. 2.

Il rag. Stefano Simeoni, nato a Formia (Latina) il 3 febbraio 1963 e residente in Formia, via Appia lato Napoli n. 122, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A8998

DECRETO 25 settembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Casa dei sogni a r.l.», in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i verbali di ispezione ordinaria eseguiti nei confronti delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi;

Decreta

lo scioglimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975 della sottoelencata società cooperativa:

società cooperativa «Casa dei sogni a r.l.», con sede in Foggia, costituita per rogito notaio Vittorio Finizia, in data 19 luglio 1972, repertorio n. 83260, tribunale di Foggia, registro imprese n. 2772, BUSC n. 1275/121884.

Foggia, 25 settembre 1998

Il direttore: GONNELLA

98A8999

DECRETO 28 settembre 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GENOVA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero

del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

Le seguenti società cooperative edilizie sono sciolte ai sensi dell'art. 2544, comma primo, seconda parte del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa edilizia «Valnova III a r.l.», con sede in Genova, costituita per rogito notaio Luigi-Siri, in data 13 ottobre 1980, repertorio n. 8911, iscritta nel registro delle imprese al n. 35872, trbunale di Genova, S.G.C. n. 2707/182877;

2) società cooperativa edilizia «Grifo a r.l.», con sede in Rapallo (Genova), costituita per rogito notaio Garbarino Paolo, in data 19 febbraio 1964, repertorio n. 14046, i scritta nel registro delle imprese al n. 1158, tribunale di Chiavari, S.G.C. n. 1630/1984557.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 28 settembre 1998

Il direttore: LEGITIMO

98A9000

DECRETO 2 ottore 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria «La Martella» a r.l., in Matera, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Vista la comunicazione 16 settembre 1998 del presidente del consiglio di amministrazione e del presidente del collegio sindacale della società cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria «La Martella» a r.l., con sede in Matera - Borgo La Martella, piazza Montegrappa, 4, e la relativa richiesta di disporre la liquidazione coatta amministrativa del menzionato sodalizio;

Ritenute fondate le considerazioni esposte nella riferita comunicazione;

Considerato che, anche nell'interesse dei creditori, appare opportuno disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Decreta:

La società cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria «La Martella» a r.l., con sede in Matera - Borgo La Martella, costituita in data 12 dicembre 1968 per rogito notaio Enzo Salomone, repertorio n. 6371, iscritta al tribunale di Matera al n. 29/68, è posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Pietro Ruggi, residente in Matera, via della Croce 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Roma, 2 ottobre 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A9001

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 16 settembre 1998.

Attuazione della direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 1997 che modifica, per quanto riguarda la velocità massima per costruzione dei trattori agricoli o forestali a ruote, le direttive 74/150/CEE, 74/151/CEE, 74/152/CEE, 74/346/CEE, 74/347/CEE, 75/321/CEE, 75/322/CEE, 76/432/CEE, 76/763/CEE, 77/311/CEE, 77/537/CEE, 78/764/CEE, 78/933/CEE, 79/532/CEE, 79/533/CEE, 80/720/CEE, 86/297/CEE, 86/415/CEE e 89/173/CEE del Consiglio.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 106 del nuovo codice della strada che ai commi 5 e 7 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste nel frattempo divenuto Ministro per le politiche agricole, a decentrare in materia di norme costruttive e funzionali delle macchine agricole ispirandosi al diritto comunitario;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 572, recante le norme di attuazione delle direttive delle Comunità europee concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 25 agosto 1977;

Vista la direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 1997 che aumenta la velocità massima per costruzione dei trattori agricoli o forestali a ruote da 30 a 40 km/h al fine di adeguare il campo di applicazione del sistema europeo di omologazione dei veicoli stessi alla realtà produttiva;

Decreta:

Art. 1.

L'espressione «30 km/h» contenuta nelle sottoelencate direttive CEE, recepite in Italia con gli atti normativi di fianco indicati, è sostituita con l'espressione «40 km/h»:

direttiva 74/150/CEE recepita con la legge 8 agosto 1977, n. 572, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 25 agosto 1977;

direttiva 74/151/CEE recepita con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 21 marzo 1980;

direttive 74/152/CEE, 74/346/CEE, 74/347/CEE, 75/321/CEE, 75/322/CEE, 76/432/CEE, 76/763/CEE, 77/311/CEE, 77/537/CEE, 78/764/CEE, 78/933/CEE, recepite con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 16 maggio 1981;

direttive 79/532/CEE e 79/533/CEE recepite con decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1983, n. 296, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 giugno 1983;

direttiva 80/720/CEE recepita con decreto ministeriale 8 gennaio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1987;

direttive 86/297/CEE e 86/415/CEE recepite con decreto ministeriale 18 maggio 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 16 settembre 1989;

direttiva 89/173/CEE recepita con decreto ministeriale 5 agosto 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1992.

Art. 2.

Le norme contenute nel presente decreto entrano in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 1998

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BURLANDO

Il Ministro per le politiche agricole
PINTO

98A8996

DECRETO 28 settembre 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» dell'indicatore del passo dell'elica e del modo di funzionamento delle eliche a pale orientabili tipo «Pisy - 1», fabbricata dalla A.B.B. Marine S.r.l. di Genova.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste le regole 12(m), 12(r) del capitolo V, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313, e la norma IEC 945 (1996-01);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza presentata dalla società A.B.B. Marine S.r.l., con sede a Genova in via R. Merello n. 8A intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per l'indicatore del passo e del modo di funzionamento delle eliche a pale orientabili tipo «Pisy - 1»;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da rapporto n. 97 DG TA 49 del 15 giugno 1998;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» l'indicatore del passo dell'elica e del modo di funzionamento delle eliche a pale orientabili tipo «Pisy - 1», fabbricata dalla A.B.B. Marine S.r.l., con sede a Genova, in via R. Merello n. 8A.

Il predetto indicatore dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Ogni esemplare si compone delle seguenti unità:

indicatore analogico tipo DLQ 96;

unità elettronica tipo X1 800 063 AK;

trasduttore tipo AN 02 679.

Tutte le unità componenti l'apparecchio, fatta eccezione per il trasduttore tipo AN 02 679, per il quale è prevista l'installazione in locale diverso dalla plancia, assumono le distanze magnetiche di protezione della consolle in cui sono installate.

Si ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi di identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale dell'indicatore del passo e dell'elica e del funzionamento delle eliche a pale orientabili tipo «Pisy - 1»;

numero di serie;

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione» ai sensi della SOLAS 74 (come emendata);

numero e data del decreto di approvazione.

Art. 2.

L'indicatore, quando installato in locali esposti, dovrà essre alloggiato in contenitori metallici protetti rispondenti a quanto stabilito al par. 8.8 della Norma IEC 945 (1996-01).

All'interno di tuttte le unità dovrà essere chiaramente indicata la tensione massima ivi esistente.

Tutte le unità che funzionano a tensione superiore a quella di sicurezza (50 V di picco) dovranno essere dotate di indicazione di pericolo per alta tensione posta all'esterno delle unità stesse.

Sull'indicatore installato in plancia dovrà essere apposta una targa indicante la sigla dello stesso e le sigle delle componenti installate. Sulle singole unità, compreso l'indicatore installato in plancia, dovrà essere indicato solo il tipo delle stesse e le distanze magnetiche di protezione della bussola normale e da quella di rotta come indicato nell'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A8970

DECRETO 28 settembre 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» del rilevatore automatico d'incendio a fumo statico, puntiforme, a riarmo automatico, modello «Salwico RDJ-2», prodotto dalla Consilium Marine di Goteborg (Svezia) rappresentata in Italia dalla A.B.B. Marine S.r.l. di Genova.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la regola 13 del capitolo II-2, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza, in data 25 maggio 1998, della ditta A.B.B. Marine S.r.l., con sede a Genova, via R. Merello n. 8A, rappresentante in Italia della Consilium Marine di Goteborg (Svezia), intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per il rilevatore automatico d'incendio a fumo statico, puntiforme, a riarmo automatico, modello «Salwico RDJ-2»;

Visto il parere favorevole del Ministero degli interni, Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, trasmesso con nota n. NS 1014/4154/ sott. 265, in data 31 agosto 1998;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica sugli accertamenti eseguiti, in data 11 marzo 1994, trasmessa in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» il rilevatore automatico d'incendio a fumo statico, puntiforme, a riarmo automatico, modello «Salwico RDJ-2», prodotto dalla Consilium Marine di Goteborg (Svezia) rappresentata in Italia dalla A.B.B. Marine S.r.l. di Genova.

Il predetto rilevatore automatico di incendio dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa e il suo impiego deve esser congruente con la sperimentazione effettuata; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi di identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale del rilevatore automatico d'incendio a fumo statico, puntiforme, a riarmo automatico, modello «Salwico RDJ-2»;

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del presente decreto di approvazione.

Art. 2.

I dispositivi in questione dovranno rispettare oltre che le prescrizioni operative e di installazione prevista dalla regola 13 del cap. II-2 della Convenzione SOLAS 74(83) e suoi emendamenti, anche la condizione che non siano installati in locali pericolosi per la presenza di vapori infiammabili o esplosivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A8971

DECRETO 28 settembre 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» del rilevatore automatico d'incendio statico, puntiforme, a riarmo automatico, sensibile alle variazioni di temperatura, modello «TDT-2K/46913», prodotto dalla Consilium Marine di Goteborg (Svezia) rappresentata in Italia dalla A.B.B. Marine S.r.l. di Genova.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la regola 13 del capitolo II-2, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza, in data 10 luglio 1995, della ditta A.B.B. Marine S.r.l., con sede a Genova, via R. Merello n. 8A, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per il rilevatore automatico d'incendio statico, puntiforme, a riarmo automatico, sensibile alle variazioni di temperatura, modello «TDT-2K/46913»;

Visto il parere favorevole del Ministero degli interni, Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, trasmesso con nota n. NS 1014/4154/sott. 265, in data 31 agosto 1998;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica sugli accertamenti eseguiti, in data 8 luglio 1996, trasmessa in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» il rilevatore automatico d'incendio statico, puntiforme, a riarmo automatico, sensibile alle variazioni di tempertura, modello «TDT-2K/46913», prodotto dalla Consilium Marine di Goteborg (Svezia) rappresentata in Italia dalla A.B.B. Marine S.r.l. di Genova.

Il predetto rilevatore automatico di incendio dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa e il suo impiego deve essere congruente con la sperimentazione effettuata; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciscun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi di identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale del rilevatore automatico d'incendio a fumo statico, puntiforme, a riarmo automatico, modello «TDT-2K/46913»;

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del presente decreto di approvazione.

Art. 2.

I dispositivi in questione dovranno rispettare oltre che le prescrizioni operative e di installazione prevista dalla regola 13 del cap. II-2 della Convenzione SOLAS 74(83) e suoi emendamenti, anche la condizione che non siano installati in locali pericolosi per la presenza di vapori infiammabili o esplosivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A8972

MINISTERO DELL'INTERNO

ORDINANZA 9 ottobre 1998.

Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo connesse a dissesti idrogeologici nei comuni di Magliano in Toscana, Gavorrano, Cinigiano, S. Casciano dei Bagni, Cutigliano e Chiusi della Verna. (Ordinanza n. 2864).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, come integrato dal decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Ravvisata la necessità di effettuare interventi urgenti sui corpi di frana che, nel territorio dei comuni di Magliano in Toscana, Gavorrano, Cinigiano, S. Casciano dei Bagni, Cutigliano e Chiusi della Verna della regione Toscana, minacciano zone abitate ed infrastrutture pubbliche e private e che non sono fronteggiabili con le risorse delle autorità locali;

Considerato che per attuare gli interventi occorre consentire, ai sensi della citata legge n. 228/1997, limitate deroghe legislative strettamente connesse alla necessità di assicurare la rapidità dell'esecuzione dei lavori;

Vista la nota del comune di Magliano in Toscana (Grosseto) del 26 gennaio 1998, prot. n. 925, con la quale viene segnalato il riattivarsi di un movimento franoso nella zona nord-est del centro abitato con conseguente grave pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Vista la nota del comune di Cinigiano del 28 novembre 1997, prot. n. 9799 con la quale viene segnalato che a seguito delle abbondanti piogge del novembre 1997 si sono verificati alcuni movimenti franosi che mettono in serio pericolo le abitazioni delle frazioni di Sasso d'Ombrone, Crocina, Castiglioncello Bandini e Monticello Amiata e che alcune strade comunali sono state danneggiate;

Vista la nota del 1° settembre 1998, prot. n. 367/98 della regione Toscana con la quale viene segnalata l'esigenza del proseguimento delle opere di consolidamento della rupe del centro abitato di Celle sul Rigo nel comune di S. Casciano dei Bagni (Siena) nonché l'esigenza del proseguimento degli interventi di consolidamento del centro abitato del comune di Cutigliano (Potenza);

Rilevato che nel comune di Gavorrano (Grosseto) è in atto un vasto dissesto idrogeologico che interessa il bacino imbrifero tributario delle tre principali reti idrauliche comprendente i tre sottobacini Gavorrano, Rigolaccio e Cavoni che è causa di frequenti allagamenti e gravi danni alle cose;

Rilevata l'esigenza del proseguimento delle opere di consolidamento della parte sottostante il santuario di Chiusi della Verna (Arezzo) necessarie per la salvaguardia del bene monumentale e della pubblica incolumità;

Visti gli accertamenti tecnici eseguiti dagli esperti del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche;

Sentita la regione Toscana;

Sentito il Ministro dei lavori pubblici con nota prot. n. 2993 del 9 ottobre 1998;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per la realizzazione degli interventi sui dissesti idrogeologici dei comuni di Magliano in Toscana (Grosseto), Gavorrano (Grosseto), Cinigiano (Grosseto), S. Casciano dei Bagni (Siena), Cutigliano (Pistoia) e Chiusi della Verna (Arezzo), è autorizzata la spesa complessiva di L. 18.000.000.000. La regione Toscana, nel limite di 18 miliardi di lire, è autorizzata a contrarre mutui, per un periodo di venti anni, in deroga ai limiti di indebitamento stabiliti dalla normativa vigente.

2. Il Dipartimento della protezione civile concorre nel limite del 75 per cento con un contributo massimo di lire 1.120 milioni annui a decorrere dal 1999 e sino al 2018.

3. All'onere di cui al comma 2 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinata della tabella *C* della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo della protezione civile.

4. Il finanziamento di cui al precedente comma 1 viene ripartito dalla regione Toscana, che assicura, mediante le proprie strutture tecniche, l'alta sorveglianza sui lavori, ed alla realizzazione degli interventi provvedono, come enti attuatori, i comuni interessati.

5. Gli enti attuatori devono predisporre le progettazioni delle opere e pervenire alla consegna dei lavori entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

Art. 3.

1. I soggetti attuatori provvedono alla redazione dei progetti anche mediante liberi professionisti e con le deroghe, ove necessarie, previste dal successivo comma 3, ed alla loro approvazione mediante conferenza dei servizi da convocare entro quindici giorni dalla disponibilità dei progetti stessi. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. I soggetti attuatori possono comunque assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento.

Nel caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, all'assenso del Ministro competente che deve esprimersi entro sette giorni dalla richiesta.

2. I pareri, visti e nulla osta relativi agli interventi previsti nel piano che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

3. Per l'affidamento delle progettazioni e dei lavori di cui alla presente ordinanza è autorizzata la deroga alle sotto elencate norme:

regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 8, 9, 10, ultimo comma, 27 e 28 (termini e procedure) 68, 69, 70 e 71;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 11;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 41 e 117;

legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 32;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17, e successive modificazioni;

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 58, e successive modificazioni;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, articoli 6, comma 5, 9, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29 e 32;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2.

Art. 4.

1. Gli enti attuatori, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A8993

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

DECRETO RETTORALE 28 settembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 844, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1984, n. 836 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1995, recante «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico» e la Tabella XLV/2 allegata ad esso;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 settembre 1996, recante l'integrazione del comma 2.9 all'art. 2 della Tabella XLV/2 allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1996, pubblicato sul supplemento ordinario nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell'11 settembre 1996, recante «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole del settore medico», tra cui le scuole di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio, in medicina interna e in medicina legale;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 1997, che modifica i decreti ministeriali precedenti, in particolare per quanto riguarda l'ordinamento didattico universitario delle scuole di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio e in medicina legale;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Brescia relativamente al riordino delle scuole di specializzazione in:

endocrinologia e malattie del ricambio;

medicina interna;

medicina legale.

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 22 luglio 1998;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Alle scuole di specializzazione in:

endocrinologia e malattie del ricambio;

medicina interna;

medicina legale,

sono applicate le norme comuni previste dalla Tabella XLV/2, allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 1995, integrate al punto 2.9, approvato con decreto ministeriale 31 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 settembre 1996, nonché, per le parti da queste non regolate, le norme generali comuni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1987.

Art. 2.

Gli articoli da 222 a 228 relativi alla scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio sono sostituiti dai seguenti, con conseguente scorrimento nella numerazione degli articoli successivi:

«SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL RICAMBIO

Art. 222.

La scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 223.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della endocrinologia clinica e delle malattie del ricambio.

La scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio è articolata in indirizzo alternativi di:

a) endocrinologia;

b) diabetologia e malattie del ricambio;

c) andrologia.

Art. 224.

La scuola rilascia il titolo di specialista in endocrinologia e malattie del ricambio.

Art. 225.

Il corso ha la durata di 5 anni con sede amministrativa presso l'UOP "Scienze mediche".

Art. 226.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della Facoltà di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 227.

Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in 4 per ciascun anno di corso, per un totale di 20 specializzandi.

Art. 228.

Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane.

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

Area A - *Propedeutica e fisiopatologia generale.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomofisiologia, embriologia del sistema endocrino e metabolico, di biochimica degli ormoni e del metabolismo intermedio, di genetica, dei meccanismi che determinano lo sviluppo delle malattie endocrine, andrologiche e metaboliche e la patogenesi delle complicanze, nonché acquisire le basi biologiche per l'apprendimento della metodologia di laboratorio, della clinica e della terapia endocrino-metabolica.

Settori: E09A anatomia umana, E09B istologia, E05A biochimica, E05B biochimica clinica, E06A fisiologia umana, F03X genetica medica, F04A patologia generale, F07E endocrinologia.

Area B - *Medicina generale.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali di fisiopatologia dei diversi organi ed apparati, le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per il riconoscimento delle principali malattie che riguardano i diversi sistemi dell'organismo, le conoscenze teoriche dei principali settori di diagnostica strumentale e di laboratorio relativi alle suddette malattie, deve acquisire inoltre la capacità di valutazione delle connessioni ed influenze internistiche.

Settori: F07A medicina interna, F07B malattie dell'apparato respiratorio, F07C malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D gastroenterologia, F07F nefrologia, F07G malattie del sangue, F07E reumatologia.

Area C - *Laboratorio e diagnostica endocrinologica, andrologica e metabolica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche dei settori di laboratorio applicati all'endocrinologia e al metabolismo, con particolare riguardo agli aspetti di biochimica clinica, di dosaggi ormonali e dei metaboliti, della cito istologia ed alla diagnostica per immagini.

Settori: E05B biochimica clinica, F04B patologia clinica, F06A anatomia patologica, F07E endocrinologia, F18X diagnostica per immagini, F12A neuroradiologia.

Area D - *Area clinica di endocrinologia, andrologia e malattie metaboliche.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie del sistema endocrino (inclusi endocrinologia dell'età infantile e della pubertà, tumori endocrini ed endocrino-dipendenti, patologia endocrina dell'età avanzata ed endocrinologia della riproduzione umana), delle malattie andrologiche (inclusi disturbi della funzione erettile, prevenzione e cura dell'infertilità di coppia e tecniche relative alla fecondazione assistita) e delle malattie del metabolismo (inclusi forme dismetaboliche congenite, diabete infantile, prevenzione e cura delle complicanze croniche del diabete mellito, obesità, dislipidemie e patologia metabolica dell'osso).

Settori: F07E endocrinologia, con la collaborazione di: E07X farmacologia, F12A neuroradiologia, F18X diagnostica per immagini e radioterapia, F19A pediatria generale e specialistica, F20X ginecologia ed ostetricia.

Area E - *Emergenze endocrine e metaboliche.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e la pratica clinica necessarie a prevenire, riconoscere e trattare le principali patologie che costituiscono condizioni di emergenza endocrina e metabolica.

Settori: F07E endocrinologia, F21X anestesiologia, F07A medicina interna.

Area F1 - *Fisiopatologia endocrina avanzata.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze relative alle possibili applicazioni alle malattie endocrine congenite ed acquisite in termini clinici (preventivi, diagnostici e terapeutici) delle più recenti acquisizioni biotecnologiche.

Settori: F03X genetica medica, F04A patologia generale, F07E endocrinologia.

Area F2 - *Endocrinologia dell'età infantile e della pubertà.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche ed esperienza pratica relativa agli aspetti endocrini e metabolici delle patologie dell'età infantile incluse le forme disendocrine e dismetaboliche congenite, neonatali, dell'infanzia e dell'adolescenza, l'utilizzo di parametri auxologici e di idonee procedure diagnostiche e terapeutiche e la valutazione degli aspetti psicosociali.

Settori: F07E endocrinologia con la collaborazione di F19A pediatria generale e specialistica.

Area F3 - *Endocrinologia della riproduzione umana.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche ed esperienza pratica relativa alle alterazioni endocrine responsabili dei difetti maschili e femminili dell'attività riproduttiva, inclusi gli aspetti genetici, infettivi, disendocrini, dismetabolici dell'infertilità di coppia, l'applicazione delle relative tecniche diagnostiche, i trattamenti plurispecialistici inclusa la fecondazione assistita e gli aspetti psico-sociali.

Settori: F07E endocrinologia con la collaborazione di F20X ginecologia e ostetricia.

Area F4 - *Patologia neoplastica delle ghiandole endocrine e dei tumori ormonodipendenti.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche ed esperienza pratica relativa alla prevenzione, diagnostica e terapia della patologia tumorale delle ghiandole endocrine e dei tumori ormonodipendenti, incluse le terapie sostitutive e quelle con antagonisti ormonali e la valutazione degli aspetti psicosociali e di qualità della vita del paziente oncologico.

Settori: F07E endocrinologia con la collaborazione di F04A patologia generale, F07A medicina interna.

Area F5 - *Fisiopatologia andrologica avanzata.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze relative alle possibili applicazioni alle malattie andrologiche congenite ed acquisite in termini clinici (preventivi, diagnostici e terapeutici) delle più recenti acquisizioni biotecnologiche.

Settori: F04A patologia generale, F03X genetica medica, F07E endocrinologia e malattie del ricambio.

Area F6 - *Andrologia funzionale sessuologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e l'esperienza pratica relativa alle alterazioni ormonali congenite ed acquisite, vascolari, neurologiche e psicogene responsabili dei difetti primitivi e secondari della funzione erettile, inclusa l'applicazione delle relative tecniche diagnostiche e dei vari tipi di trattamento ormonale e farmacologico.

Settori: F07E endocrinologia con la collaborazione di F18X diagnostica per immagini, F11B neurologia, F11A Psichiatria.

Area F7 - *Obesità e patologia legata a disturbi della nutrizione.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche e pratiche relative alla epidemiologia, alla prevenzione, diagnostica differenziale, terapia inclusa quella educativa delle diverse forme di obesità e magrezze, inclusi gli aspetti interdisciplinari delle complicanze relative a queste patologie e gli aspetti psico-sociali di questi pazienti.

Settori: F07E endocrinologia, F07A medicina interna, F11A psichiatria.

Area F8 - *Fisiopatologia metabolica avanzata.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze relative alle possibili applicazioni alle malattie metaboliche congenite ed acquisite in termini clinici (preventivi, diagnostici e terapeutici) delle più recenti acquisizioni biotecnologiche.

Settori: F04A patologia generale, F03X genetica medica, F07E endocrinologia.

Area F9 - *Diabetologia.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche e pratiche relative alla epidemiologia ed alla prevenzione primaria e secondaria, alla diagnostica e al trattamento delle varie forme del diabete mellito, incluso il diabete infantile ed il diabete in gravidanza ed alla prevenzione, diagnostica e trattamento pluridisciplinare dei fattori di rischio e delle complicanze croniche del diabete (oculari, nefrologiche, cardiovascolari, etc.) inclusi gli aspetti psico-sociali di questi pazienti.

Settori: F07E endocrinologia, con la collaborazione di: F07A medicina interna, F07F nefrologia, F07C malattie dell'apparato cardiovascolare, F11B neurologia, F14X malattie dell'apparato visivo, F18X diagnostica per immagini, F11A psichiatria.

Area F10 - *Patologia del metabolismo lipidico.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche e pratiche relative alla epidemiologia, alla prevenzione, alla diagnostica differenziale ed alla terapia della patologia del metabolismo lipidico, ai fattori di rischio ed alla terapia dell'aterosclerosi e delle patologie ad essa correlate.

Settori: F07E endocrinologia, F07A medicina interna, F07C malattie dell'apparato cardiovascolare.

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Lo specializzando per essere ammesso all'esame di diploma deve:

1) aver seguito personalmente in reparto:

60 pazienti degenti per endocrinopatie e con patologie endocrine neoplastiche curandone personalmente l'impostazione diagnostica, la fase terapeutica e quella dei controlli a breve e medio termine;

50 pazienti degenti per diabete mellito tipo 1 e 2, iperlipemia, obesità, partecipando direttamente oltre che alla impostazione diagnostica e terapeutica anche all'educazione del paziente ed alla programmazione ed esecuzione dei controlli a breve e medio termine;

30 pazienti degenti per patologie di tipo andrologico e con patologie neoplastiche androgeno-dipendenti curandone personalmente l'impostazione diagnostica, la fase terapeutica e quella dei controlli a breve e medio termine.

2) aver frequentato ambulatori e day hospital nei seguenti settori:

endocrinologia (compresa l'andrologia): 250 ore;

diabetologia e patologia del metabolismo: 250 ore;

3) aver seguito personalmente, inclusa la fase di valutazione delle necessità del test, della sua esecuzione e discussione ed interpretazione dei risultati:

almeno 100 test dinamici di funzione delle ghiandole endocrine (tiroide, ipofisi, surrene, etc.);

almeno 100 test dinamici per lo studio della funzione del pancreas endocrino e del metabolismo intermedio;

almeno 100 test di funzionalità testicolare di cui 30 relativi alla funzione leydigiana e 70 relativi alla funzione spermatogenetica;

4) aver seguito personalmente pazienti ricoverati per urgenze endocrine e/o metaboliche ed anche con patologie acute cardio e cerebro-vascolari e con patologie chirurgiche, ostetriche, etc., con una componente fisiopatologica e clinica di interesse endocrino e/o metabolico.

Lo standard di addestramento professionale deve essere rivolto per almeno il 60% sulle patologie di tutte le aree di indirizzo (F1-F10) e per la restante quota sulle patologie specifiche relative all'indirizzo prescelto (aree di indirizzo F1-F4, F7 per l'indirizzo in endocrinologia; aree di indirizzo F3-F6 per l'indirizzo in andrologia, aree di indirizzo F7-F10 per l'indirizzo in malattie del ricambio e diabetologia).

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico».

Art. 3.

Gli articoli da 122 a 128 relativi alla scuola di specializzazione in medicina interna sono sostituiti dai seguenti, con conseguente scorrimento nella numerazione degli articoli successivi:

«SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA INTERNA

Art. 122.

La scuola di specializzazione in medicina interna, istituita presso l'Università degli studi di Brescia, risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 123.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della medicina interna, comprese la medicina d'urgenza e le interazioni con la medicina specialistica.

La scuola si articola in due indirizzi alternativi di:

medicina interna;

medicina d'urgenza.

Art. 124.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina interna.

Art. 125.

Il corso ha la durata di 5 anni, con sede amministrativa presso la U.O.P. "Scienze mediche".

Art. 126.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 127.

Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in 7 per ciascun anno di corso, per un totale di 35 specializzandi.

Art. 128.

Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane.

TABELLA *A* - *Area di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A) Area comune.

A.1 - *Area della fisiopatologia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali dei meccanismi etiopatogenetici e fisiopatologici delle malattie umane.

Settori: F04A patologia generale, F07A medicina interna.

A.2 - *Area della metodologia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze approfondite di epidemiologia, di metodologia clinica e semeiotica clinica, funzionale e strumentale, nonché di medicina di laboratorio, diagnostica per immagini e medicina nucleare.

Settori: F01X statistica medica, F04B patologia clinica, F07A medicina interna, F18X diagnostica per immagini e radioterapia.

A.3 - *Area della clinica e della terapia.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la conoscenza approfondita delle malattie umane, deve saper impiegare gli strumenti clinici e le indagini più appropriate per riconoscere i differenti quadri clinici al fine di impiegare razionalmente le terapie più efficaci; deve saper valutare e prescrivere, anche sotto il profilo del costo/efficacia, i diversi trattamenti clinici.

Settori: F07A medicina interna.

B) Indirizzo di medicina interna.

B.1 - *Area della medicina clinica e delle specialità internistiche.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire sia le conoscenze teoriche che quelle strumentali di interesse internistico al fine di raggiungere una piena autonomia professionale nella pratica della medicina clinica.

Settori: F07A medicina interna, specialità mediche (F07B respiratorio, F07C cardiologia, F07D gastroenterologia, F07E endocrinologia, F07F nefrologia, F07G malattie del sangue, F07H reumatologia, F07I infettive), F04B oncologia medica.

B.2 - *Area della terapia avanzata.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la piena conoscenza teorica e applicativa delle terapie dietetiche, farmacologiche e strumentali necessarie ai pazienti con stati di malattie che coinvolgano l'organismo nella sua globalità, ivi comprese le terapie da applicare nel paziente «critico».

Settori: E07X farmacologia, F07A medicina interna.

B.3 - *Area della clinica specialistica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze approfondite di medicina clinica specialistica, in particolare riguardo alle correlazioni con la medicina interna.

Settori: F07A medicina interna, F11A psichiatria, F11B neurologia, F12A neuroradiologia, F17X malattie cutanee e veneree.

C) Indirizzo di medicina d'urgenza.

C.1 - *Area di medicina d'urgenza.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di riconoscere le cause delle patologie proprie del paziente in situazioni di urgenza ed emergenza, comprese quelle di tipo tossico o traumatico, e di poter effettuare i relativi interventi.

Settori: E07A farmacologia, F07A medicina interna, F07C malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D gastroenterologia, F08A chirurgia generale.

C.2 - *Area delle urgenze.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di riconoscere situazioni di emergenza traumatica e di eseguire i primi interventi rianimatori.

Settori: F07A medicina interna, F11B neurologia, F12A neuroradiologia, F15A otorinolaringoiatria, F16A malattie dell'apparato locomotore, F21X anestesiologia.

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve aver eseguito personalmente i seguenti atti medici e procedimenti specialistici:

1*a* - *Medicina clinica:*

*a*1. aver steso personalmente e firmato almeno 120 cartelle cliniche di degenti, comprensive, ove necessario, degli esami di liquidi biologici personalmente eseguiti e siglati (urine, striscio sangue periferico, colorazione di Gram, liquido ascite, liquido pleurico, escreato, feci, etc.);

*a*2. aver esteso personalmente e firmato almeno 100 cartelle ambulatoriali;

*a*3. aver eseguito e firmato almeno 50 consulenze internistiche presso reparti esterni, specialistici o territoriali;

*a*4. aver firmato almeno 100 ECG, aver eseguito almeno 50 emogasanalisi con prelievo di sangue arterioso personalmente eseguito;

*a*5. aver eseguito personalmente, refertandone l'esecuzione in cartella, almeno 100 manovre invasive, comprendenti, fra l'altro, inserimento di linee nervose centrali, punture pleuriche e di altre cavità, incisioni di ascessi, manovre di ventilazione assistita, rianimazione cardiaca.

1*b* - *Diagnostica per immagini:*

*b*1. aver controfirmato la risposta di almeno 50 esami ecografici, eseguiti direttamente;

*b*2. aver discusso in ambito radiologico almeno 50 casi clinici.

2 - *Inoltre per l'indirizzo di medicina interna:*

2*a*. aver seguito almeno altri 50 casi di degenti, dei quali almeno 30 specialistici;

2*b*. aver seguito almeno 50 casi in day hospital.

3 - *Indirizzo di medicina d'urgenza:*

3.1 aver compiuto almeno 150 turni di guardia in medicina d'urgenza, dei quali almeno 20 turni di guardia festivi e 20 notturni al pronto soccorso, ed aver compiuto una rotazione di almeno 6 settimane in terapia intensiva medica e di 4 settimane in terapia intensiva chirurgica (o in rianimazione);

3.2 aver eseguito personalmente, con firma in cartella che ne attesti la capacità di esecuzione, le seguenti manovre:

disostruzione delle vie aeree: manovra di Heimlich e disostruzione mediante aspirazione tracheobronchiale;

laringoscopia;

intubazione oro-naso-tracheale di necessità;

somministrazione endotracheale di farmaci;

accesso chirurgico d'emergenza alle vie aeree: cricotiroidotomia;

defibrillazione cardiaca;

massaggio cardiaco esterno;

massaggio del seno carotideo;

ossigenoterapia: metodi di somministrazione;

assistenza ventilatoria: ventilazione meccanica manuale, con ventilatori pressometrici e volumetrici;

posizionamento di un catetere venoso centrale;

toracentesi;

cateterismo vescicale;

sondaggio gastrico e intestinale, compreso posizionamento nel paziente comatoso;

lavaggio gastrico e intestinale;

posizionamento sonda Blakemore;

paracentesi evacuativa;

anestesia locoregionale;

disinfezione ferite e sutura ferite superficiali;

prelievo di sangue arterioso;

tamponamento emorragie, applicazione di lacci;

puntura lombare;

tamponamento nasale;

otoscopia;

metodi di immobilizzazione paziente violento;

immobilizzazione per fratture ossee, profilassi lesioni midollari.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico».

Art. 4.

Gli articoli da 230 a 236 relativi alla Scuola di specializzazione in medicina legale sono sostituiti dai seguenti con conseguente scorrimento nella numerazione degli articoli successivi:

«SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA LEGALE

Art. 230.

La scuola di specializzazione in medicina legale, istituita presso l'Università degli studi di Brescia, risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

La scuola di specializzazione in medicina legale è articolata nei seguenti indirizzi:

a) medicina legale e delle assicurazioni;

b) psicopatologia forense;

c) tossicologia forense.

Art. 231.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della medicina legale e delle assicurazioni.

Art. 232.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina legale.

Art. 233.

Il corso ha la durata di 4 anni, con sede amministrativa presso l'UOP "Scienze mediche".

Art. 234.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tab. *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 235.

Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in 3 per ciascun anno di corso, per un totale di 12 specializzandi.

Art. 236.

Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane.

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A. *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di diritto pubblico e privato, di medicina legale generale e metodologica, di semeiotica e diagnostica medico-legale, di tanatologia medico-legale, di tecnica e diagnostica anatomo-patologica, di patologia medico-legale.

Settori: E07X farmacologia, F04B patologia clinica, F06A anatomia patologica, N01X diritto privato, N09X istituzioni di diritto pubblico.

B. *Area di tanatologia medico-legale.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze di tecnica delle autopsie e diagnostica di tanatologia medico-legale, di identificazione personale, di metodologia del sopralluogo.

Settori: F22B medicina legale.

C. *Area di laboratorio medico-legale.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire conoscenze di teoria e pratica di identificazione di materiale organico.

Settori: F22B medicina legale.

D. *Area di ematologia forense.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali conoscenze teoriche e le tecniche di emogenetica forense (antigeni ed enzimi eritrocitari, antigeni ed enzimi leucocitari, DNA) ai fini identificativi personali e di accertamento dei rapporti parentali.

Settori: F22B medicina legale.

E. *Area di tossicologia forense.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le basi dottrinali e le tecniche applicate di tossicologia forense, di tossicologia clinica, di tossicologia iatrogena, di tossicologia del lavoro, di tossicologia dello sport, di eco-tossicologia.

Settori: F22B medicina legale.

F. *Area di medicina legale del Servizio sanitario nazionale e di medicina sociale.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le attività medico-legali di competenza del Servizio sanitario nazionale (ospedali e USL), di medicina legale militare, di medicina del lavoro, di medicina sociale, di organizzazione, programmazione e informatica sanitaria.

Settori: F22B medicina legale.

G. *Area di medicina assicurativa.*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le basi dottrinarie e le attività pratiche di medicina assicurativa degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionali, delle forme di protezione sociale affidate all'INPS, dei vari rami liberamente assicurativi (vita, infortuni, responsabilità civile, malattia, responsabilità professionale, ecc.).

Settori: F22B medicina legale.

H. *Area di criminologia e psicopatologia forense.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le tecniche e le attività pratiche concernenti la criminologia generale, la criminologia clinica, la criminologia minorile, la psicologia giudiziaria, la psicopatologia forense.

Settori: F22B medicina legale.

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Lo specializzando per essere ammesso all'esame di diploma finale deve:

1) aver eseguito n. 50 autopsie medico-legali (nel primo biennio) e n. 100 (nel biennio ad indirizzo medico-legale) e partecipato alla fase di definizione diagnostica medico-legale nei casi suddetti;

2) aver eseguito n. 50 casi di laboratorio su materiale organico;

3) aver eseguito n. 50 accertamenti di emogenetica forense ai fini identificativi personali e di accertamento dei rapporti parentali;

4) aver partecipato a n. 50 accertamenti di tossicologia forense;

5) aver partecipato a n. 80 ore di esercitazioni presso strutture medico-legali del Servizio sanitario nazionale, e di ospedali classificati aziende autonome, a n. 40 ore di esercitazioni presso strutture medico--legali militari, a n. 30 casi di medicina del lavoro;

6) aver effettuato n. 40 ore di esercitazioni presso strutture medico-legali dell'I.N.A.I.L., n. 40 ore presso strutture medico-legali dell'I.N.P.S.;

7) aver partecipato alla disamina di n. 80 casi di criminologia e di psicopatologia forense.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Brescia, 28 settembre 1998

Il rettore: PRETI

98A9002

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 28 settembre 1998 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.ra Laura Corrado di Montelongo, console onorario della Repubblica di Liberia a Venezia.

98A9015

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa della Congregazione delle figlie di San Giuseppe, in Reggio Calabria.

Con decreto ministeriale 1° settembre 1998 viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa in Reggio Calabria della Congregazione delle figlie di San Giuseppe, con sede in Reggio Calabria.

98A9007

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa rettoria-santuario di S. Maria Assunta, in Torcello

Con decreto ministeriale 7 settembre 1998 viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa rettoria-santuario di S. Maria Assunta, con sede in frazione Torcello del comune di Venezia.

98A9010

Riconoscimento della personalità giuridica della casa generalizia dell'Unione di Nostra Signora della Carità, in Roma

Con decreto ministeriale 18 settembre 1998 viene riconosciuta la personalità giuridica della casa generalizia dell'Unione di Nostra Signora della Carità, con sede in Roma, località Morena.

98A9011

Conferimento di efficacia civile alla trasformazione giuridica del «Movimento mariano Opus Mariae Reginae», in Formia

Con decreto ministeriale 1° settembre 1998 viene conferita efficacia civile alla trasformazione giuridica da associazione laicale a scopo di religione denominata «Movimento mariano Opus Mariae Reginae», con sede in Formia (Latina) a congregazione religiosa di diritto diocesano con la nuova denominazione di «Opus Mariae Reginae», con sede in Formia (Latina).

98A9008

Conferimento di efficacia civile alla fusione di tre confraternite nell'unica Arciconfraternita di S. Anna, in Bari

Con decreto ministeriale 1° settembre 1998 viene conferita efficacia civile alla fusione delle confraternite «Sacro oratorio della Gran Madre di Dio», della «Buona morte e orazione sotto il titolo di S. Marco» e di «Maria SS. della Purificazione», tutte con sede in Bari nell'unica Arciconfraternita di S. Anna, con sede in Bari.

98A9009

Conferimento di efficacia civile alla trasformazione della natura giuridica dell'associazione laicale «Società missionarie dell'Immacolata - Padre Kolbe», in Borgonuovo di Sasso Marconi.

Con decreto ministeriale 7 settembre 1998 viene conferita efficacia civile al provvedimento canonico con il quale l'associazione laicale a scopo di culto e di religione denominata «Società missionarie dell'Immacolata - Padre Kolbe» è stata trasformata in istituto secolare «Società missionarie dell'Immacolata - Padre Kolbe», con sede in Borgonuovo di Sasso Marconi (Bologna).

98A9012

Mutamento della denominazione della parrocchia di San Domenichino e S. Teresa del Bambino Gesù, in Massa

Con decreto ministeriale 7 settembre 1998 la parrocchia di San Domenichino e S. Teresa del Bambino Gesù, con sede in Massa (Massa Carrara), località Poveromo detta anche S. Domenichino, ha assunto la nuova denominazione di parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù, con sede in Massa (Massa Carrara), località Poveromo detta anche S. Domenichino.

98A9013

Mutamento della denominazione della parrocchia Beato Egidio Maria di S. Giuseppe, in Taranto

Con decreto ministeriale 7 settembre 1998 la parrocchia Beato Egidio Maria di S. Giuseppe, in Taranto, località Tramontone-Talsano ha assunto la nuova denominazione di parrocchia Sant'Egidio Maria di San Giuseppe, con sede in Taranto, zona Tramontone-Talsano.

98A9014

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Assoggettamento della Murchio Sim & Co. S.p.a., in Milano alla procedura di amministrazione straordinaria

Con decreto ministeriale n. 468749 dell'8 ottobre 1998 la Murchio Sim & Co. S.p.a., con sede in Milano, è assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria, prevista dall'art. 56, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.

98A9006

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Detoxergon»

Con il decreto n. 805/R.M. 123 /D 237 del 6 ottobre 1998 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale.

DETOXERGON: 20 bustine polvere 5 g, A.I.C. n. 021343025.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Laboratori Baldacci S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Il termine ultimo per il ritiro dal commercio della specialità è fissato entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

98A9016

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 25051 del 21 settembre 1998:

1) ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera *A)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 26 luglio 1996, con effetto dal 13 settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Vega, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unità di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 10 dipendenti, per il periodo dal 13 maggio 1998 al 19 novembre 1998.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 25 giugno 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata, di cui sopra, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante;

2) ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera *A)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 26 luglio 1996, con effetto dal 13 settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Vega, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unità di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 20 dipendenti, per il periodo dal 13 maggio 1998 al 25 febbraio 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 25 giugno 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata, di cui sopra, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante;

3) ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera *A)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 26 luglio 1996, con effetto dal 13 settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Vega, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unità di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 3 dipendenti, per il periodo dal 13 maggio 1998 al 15 gennaio 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 25 giugno 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata, di cui sopra, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

Con decreto ministeriale n. 25052 del 21 settembre 1998:

1) ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera *A)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 17 ottobre 1996, con effetto dal 20 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Marelli motori, con sede in Milano e unità di Sesto San Giovanni (Milano), per un massimo di 64 dipendenti, per il periodo dal 20 giugno 1998 al 19 giugno 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 24 giugno 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata, di cui sopra, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale n. 25053 del 21 settembre 1998 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dall'8 dicembre 1997 al 7 dicembre 1998, della ditta S.p.a. Annunziata, con sede in Ceccano (Frosinone) e unità di Ceccano (Frosinone).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Annunziata, con sede in Ceccano (Frosinone) e unità di Ceccano (Frosinone), per il periodo dall'8 dicembre 1997 al 7 giugno 1998.

Istanza aziendale presentata il 30 dicembre 1997 con decorrenza 8 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25054 del 21 settembre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 26 giugno 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lucchini siderurgica, con sede in Milano e unità di Piombino (Livorno), per il periodo dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 16 luglio 1998 con decorrenza 1° luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25055 del 21 settembre 1998 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 4 maggio 1998 al 3 maggio 1999, della ditta S.r.l. Angelo Marinelli (*in liquidazione*), con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli) e unità di Caserta e Napoli.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Angelo Marinelli (*in liquidazione*), con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli) e unità di Caserta e Napoli, per il periodo dal 4 maggio 1998 al 3 novembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1998 con decorrenza 4 maggio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25056 del 21 settembre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 16 aprile 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Mistral, con sede in Sermoneta (Latina) e unità di Sermoneta (Latina), per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 1998.

Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1998 con decorrenza 1° gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25057 del 21 settembre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 5 dicembre 1997, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettronica, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 10 marzo 1998 al 7 settembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1998 con decorrenza 10 marzo 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25058 del 21 settembre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale dell'8 settembre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nestlè italiana - gruppo Nestlè s.a., con sede in Milano e unità di: centro distributivo di Misterbianco (Catania), per il periodo dal 1° marzo 1998 al 30 agosto 1998.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1998 con decorrenza 1° marzo 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25059 del 21 settembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale dell'8 settembre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nestlè italiana - gruppo Nestlè s.a., con sede in Milano e unità di Imperia, per il periodo dal 5 luglio 1998 al 4 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1998 con decorrenza 5 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25060 del 21 settembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale dell'8 settembre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nestlè italiana - gruppo Nestlè s.a., con sede in Milano e unità di: centro distributivo Colturano (Milano), centro distributivo Olbia (Sassari), centro distributivo S. Marco Evangelista (Caserta), Cornaredo (Milano), Abbiategrasso (Milano), Milano, filiali su tutto il territorio nazionale, uffici di Milano, per il periodo dal 3 settembre 1997 al 2 marzo 1998.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1997 con decorrenza 3 settembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25061 del 21 settembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 26 giugno 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Moplefan, con sede in Milano e unità di Milano (uffici commerciali e amministrativi), Terni (stabilimento), per il periodo dal 15 marzo 1998 al 14 settembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1998 con decorrenza 15 marzo 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25062 del 21 settembre 1998 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 18 maggio 1998 al 17 maggio 1999, della ditta S.p.a. Rotostar, con sede in Ceprano (Frosinone) e unità di Ceprano (Frosinone).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Rotostar, con sede in Ceprano (Frosinone) e unità di Ceprano (Frosinone), per il periodo dal 18 maggio 1998 al 17 novembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 19 giugno 1998 con decorrenza 18 maggio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25063 del 21 settembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 16 aprile 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sartori Sud, con sede in Brindisi e unità di cant. Enichem Brindisi, per il periodo dal 9 giugno 1998 all'8 dicembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1998 con decorrenza 9 giugno 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25064 del 21 settembre 1998, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 25 luglio 1998 al 24 gennaio 1999, della ditta S.p.a. Mapi - gruppo Fochi, con sede in Taranto e unità di Taranto.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Mapi - gruppo Fochi, con sede in Taranto e unità di Taranto, per il periodo dal 25 luglio 1998 al 24 gennaio 1999.

Art. 3, comma 2, della legge 223/1991 - decreto del 25 luglio 1997.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25065 del 21 settembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 24 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.D.I. - Calitri Denim Industries, con sede in zona industriale Calitri (Avellino) e unità di Calitri (Avellino), per il periodo dal 12 luglio 1998 all'11 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 20 agosto 1998 con decorrenza 12 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25066 del 21 settembre 1998 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 10 novembre 1997 al 9 maggio 1999, della ditta S.r.l. A.Z. Surgelati Wonderfood, con sede in Marcianise (Caserta) e unità di: stabilimento di Marcianise (Caserta).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. A.Z. Surgelati Wonderfood, con sede in Marcianise (Caserta) e unità: di stabilimento di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 1° novembre 1997 al 30 aprile 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1997 con decorrenza 1° novembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25067 del 21 settembre 1998 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 20 luglio 1998 al 19 luglio 1999, della ditta S.r.l. International Bois, con sede in Grottammare (Ascoli Piceno) e unità di Grottammare (Ascoli Piceno).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. International Bois, con sede in Grottammare (Ascoli Piceno) e unità di Grottammare (Ascoli Piceno), per il periodo dal 20 luglio 1998 al 19 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1998 con decorrenza 20 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25068 del 21 settembre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fidia Research Sud, con sede in Siracusa e unità di Siracusa, per un massimo di 26 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 luglio 1998 al 3 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25069 del 21 settembre 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Co.Ri.Me., con sede in Taranto e unità di Taranto, per un massimo di 18 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° aprile 1998 al 30 settembre 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 1° ottobre 1998 al 31 marzo 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25070 del 21 settembre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dal Consorzio agrario provinciale di Firenze, con sede in Firenze e unità di magazzini di Sesto Fiorentino (Firenze), per un massimo di 40 dipendenti, e uffici di Firenze, per un massimo di 40 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 giugno 1998 al 14 dicembre 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 15 dicembre 1998 al 14 giugno 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25071 del 21 settembre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Simona Engineering, con sede in Roma e unità di Canegrate (Milano), per un massimo di 28 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 marzo 1998 al 25 settembre 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 26 settembre 1998 al 25 marzo 1999.

Il presente decreto annulla e sostituisce il D.M. 24 luglio 1998, n. 24843.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25072 del 21 settembre 1998, il trattamento straordinario di integrazione salariale, disposto con decreto ministeriale 5 aprile 1994 in favore dei lavoratori sospesi dipendenti dalla S.n.c. Camiceria Dierre, con sede e stabilimento in Buonconvento (Siena), per il periodo dal 2 settembre 1993 al 1° marzo 1994 è esteso ai diciassette lavoratori per i quali l'azienda suddetta aveva presentato istanza all'INPS istanza di CIGO.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 2 marzo 1994 al 1° settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25073 del 21 settembre 1998, a seguito dell'accertamento di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 5 marzo 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Avvenire nuova editoriale italiana, con sede in Milano e unità di Pompei (Napoli), per un massimo di sei dipendenti, per il periodo dal 30 dicembre 1997 al 29 giugno 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25074 del 21 settembre 1998, a seguito dell'accertamento di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 17 dicembre 1997, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T.G.S. Telegiornale di Sicilia, con sede in Palermo e unità di Palermo, per un massimo di 6 dipendenti, per il periodo dal 3 settembre 1997 al 2 marzo 1998.

98A8945

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	**484.000**
- semestrale	L.	**275.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

- annuale	L.	**396.000**
- semestrale	L.	**220.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:

- annuale	L.	**110.000**
- semestrale	L.	**66.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	**102.000**
- semestrale	L.	**66.500**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	**260.000**
- semestrale	L.	**143.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	**101.000**
- semestrale	L.	**65.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	**254.000**
- semestrale	L.	**138.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):

- annuale	L.	**1.045.000**
- semestrale	L.	**565.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):

- annuale	L.	**935.000**
- semestrale	L.	**495.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**154.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**100.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**451.000**
Abbonamento semestrale	L.	**270.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 4 3 0 9 8 *

L. 1.500